### STATUTO DELLA S.I.C.OB.

### ARTICOLO I: Denominazione

E' costituita, senza limiti di durata, la "Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche", di seguito denominata S.I.C.OB.

#### ARTICOLO II: Limiti Territoriali

La sede è fissata in Genova, nei locali dell'A.O.U. San Martino, largo Rosanna Benzi, n. 8 (c.a.p. 16132). L'Associazione ha come limiti territoriali lo Stato Italiano. Potranno essere istituite, per le finalità sociali, sedi regionali.

### ARTICOLO III: Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, non partecipa ad attività imprenditoriali, non ha alcuna attività sindacale. Prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

# La S.I.C.OB. persegue come obiettivi:

- \* favorire lo sviluppo ed il progresso della terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;
- \* stimolare ricerche nel settore;
- \* promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;
- \* collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Istituzioni ed Aziende sanitarie;
- \* partecipare alla elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
- \* promuovere trial di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici;
- \* collaborare all'evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le Industrie del settore;
- \* raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al campo di attività;
- \* organizzare convegni;
- \* incoraggiare ed incentivare l'addestramento di personale qualificato;
- \* facilitare la creazione delle strutture necessarie per l'esercizio e lo sviluppo della disciplina stessa;
- \* organizzare e mantenere rapporti con Associazioni o Società straniere, caratterizzate da finalità similari;
- \* prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

La S.I.C.OB. si propone, inoltre, di tutelare i valori morali e professionali di coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica della terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche.

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società e persone fisiche. Potrà compiere ogni operazione finanziaria necessaria agli scopi sociali.

Le attività patrimoniali dell'Associazione costituiscono il fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all'oggetto dell'Associazione. I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

ARTICOLO IV: Soci

La S.I.C.OB. è composta da tutti i soggetti, senza alcuna limitazione, che abbiano fatto richiesta di ammissione e siano stati ammessi.

Categorie di Soci

Le categorie di Soci sono sei: Fondatori, Ordinari, Juniores, Affini, Emeriti ed Onorari.

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori coloro che hanno fondato la Società.

I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto nella misura prevista dal Regolamento.

I Soci Fondatori possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari i chirurghi che svolgano l'attività di terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche in Italia, in possesso degli eventuali requisiti scientifici ed assistenziali previsti dal Regolamento.

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto nella misura prevista dal Regolamento.

I Soci Ordinari possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Juniores

Sono Soci Juniores i medici specializzandi in chirurgia generale o branche affini che si occupino attivamente di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto nella misura prevista dal Regolamento.

I Soci Juniores possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all' articolo VI, comma 11.

Soci Affini

Sono Soci Affini i cultori della materia che svolgano attività complementari o attinenti la chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche o che abbiano semplicemente interesse in essa, ma che non pratichino l'attività chirurgica stessa.

I Soci Affini sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto nella misura prevista dal Regolamento.

I Soci Affini possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 11.

Soci Emeriti

Un socio Fondatore o Ordinario (da almeno cinque anni), già distintosi nel campo della chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, che abbia cessato l'attività chirurgica specifica può

essere nominato Socio Emerito.

I Soci Emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali.

Soci Onorari

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività nel campo della terapia chirurgica della obesità e delle malattie metaboliche abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali nel campo della chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Probiviri.

Soci sostenitori

I Soci sostenitori sono tutti coloro, persone enti che vogliano in qualsiasi maniera sostenere la società con erogazioni e/o donazioni liberali.

I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto possono ricoprire cariche sociali.

Tutte le suddette associature, ad eccezione dei Fondatori, sono proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo, e successivamente sono ratificate dall'Assemblea.

ARTICOLO V: Presidenti Onorari ed Emeriti

Presidente Onorario

E' prevista la qualifica di Presidente Onorario, da riservare a personalità che abbiano dato particolare lustro alla Società e che abbiano già ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all'unanimità ed eletto dall'Assemblea per acclamazione.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Presidenti Emeriti

Ai Presidenti che abbiano cessato i loro mandati viene riservata la carica onorifica di Presidenti Emeriti.

Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'Assemblea con diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO VI: Organi e cariche sociali

Sono organi della S.I.C.OB.:

- 1. L'Assemblea;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Collegio dei Probiviri;

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono cariche sociali della S.I.C.OB.:

- 1. Il Presidente;
- 2. Il Presidente Uscente;
- 3. Il Presidente Eletto;
- 4. I Vice-Presidenti;
- 5. Il Segretario;
- 6. Il Tesoriere;
- 7. I Consiglieri;
- 8. I Delegati Regionali.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni.

6.1 L'Assemblea.

Fanno parte dell'Assemblea i Soci Fondatori, Ordinari, Juniores ed Affini in regola con gli obblighi contributivi, oltre ai Presidenti Onorari ed Emeriti ed ai Soci Onorari, Emeriti e sostenitori.

L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno, di regola in occasione del Congresso Annuale, ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci Ordinari.

La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, è effettuata dal Presidente con mezzi idonei, previsti dal Regolamento o deliberati dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione;

essa deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, in prima convocazione quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata anche a mezzo elettronico se ciò è ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo.

La votazione sarà valida qualunque sia il numero delle risposte pervenute.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto specificato in seguito.

Per la costituzione dell'Assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie o scioglimento della S.I.C.OB. occorre, in prima convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea:

a) definire le linee operative e di indirizzo della Società;

- b) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nel Regolamento;
- c) approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale, altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) approvare per acclamazione il Presidente Onorario proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano in ordine di età di appartenenza alla Società.

I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

6.2 Il Consiglio Direttivo.

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- 1. il Presidente;
- 2. il Presidente Uscente
- 3. il Presidente eletto;
- 4. due Vice-Presidenti;
- 5. il Segretario;
- 6. il Tesoriere;
- 7. numero nove Consiglieri (quattro Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Delegati eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Affini eletti tra i Soci Affini di due aree differenti, un Consigliere Junior eletto tra i Soci Juniores).

Il Consiglio Direttivo entra in carica al termine della riunione dell'Assemblea che lo ha eletto e vi resta per il numero di anni indicato nel Regolamento sino alla riunione dell'Assemblea che

elegge il Consiglio successivo.

Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono, viceversa, essere eletti anche per più di due mandati consecutivi i Consiglieri Delegati, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che in occasione di ogni Congresso della Società e/o prima della convocazione dell'Assemblea, su richiesta del Presidente o di metà più uno dei Membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e può essere fatta mediante posta elettronica.

In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio Direttivo, prima della scadenza naturale del mandato, l'eventuale integrazione avviene per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso. I Membri del Consiglio nominati per cooptazione decadono con la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno il quorum del Consiglio, i Membri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perchè provveda alla elezione delle cariche sociali.

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo possono decadere anche in conseguenza di gravi violazioni di norme o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni, accertate dal Collegio dei Probiviri e sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi lo rappresenta) è determinante. E' ammessa, sia pure in via eccezionale, la votazione per posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più dei suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare a suoi Membri compiti operativi da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, all'occorrenza, può nominare procuratori ad negotia o consulenti tecnico-scientifici.

## 6.3 Il Presidente.

Il Presidente della Società è il rappresentante legale della Società stessa a tutti gli effetti.

Può rivestire la carica di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno otto anni consecutivi.

Il Presidente assume la carica in occasione della riunione dell'Assemblea che elegge il successivo Presidente Eletto e dura in carica sino alla riunione dell'Assemblea in occasione della quale il Presidente Eletto gli subentra.

Il Presidente della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al Vice-Presidente più anziano per appartenenza alla Società.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e si rende garante dell'esecuzione di quanto deliberato dagli stessi. Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali della Società.

In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per due mandati consecutivi dalla stessa persona.

6.4 Il Presidente Uscente.

Il Presidente Uscente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

6.5 Il Presidente Eletto.

Il Presidente Eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

6.6 I Vice-Presidenti.

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie. I Vice-Presidenti vengono eletti, rispettivamente tra i Soci appartenenti all'Italia del Nord ed a quella del Centro-Sud e rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extrasocietarie che si verifichino nei rispettivi territori di competenza.

6.7 Il Segretario.

Il Segretario tiene aggiornato l'Albo dei Soci. Registra le presenze alle riunioni e ne redige e firma, insieme al Presidente, i verbali.

Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

6.8 Il Tesoriere.

Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il

Tesoriere dà conto della gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo. Può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società.

### 6.9 I Consiglieri.

I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle Commissioni. Il numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo sono definiti nel Regolamento.

### 6.10 I Consiglieri Delegati.

I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismi internazionali. Devono, pertanto, garantire, all'atto della candidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le riunioni previste.

6.11 Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consiglieri e Consiglieri Delegati coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi ovvero

Fondatori. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni consecutivi. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che siano Soci Juniores da almeno due anni consecutivi. In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria anzianità di appartenenza alla Società.

# 6.12 Il Collegio dei Probiviri.

I Probiviri sono in numero di tre e sono rappresentati dagli ultimi tre past presidents. Laddove non vi siano Past Presidents disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a suo insindacabile giudizio, a nominare un membro valutato idoneo a ricoprire la carica.

Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la S.I.C.OB.

Il Collegio dei Probiviri si esprime in ordine a ogni questione di carattere etico o deontologico che, a qualsiasi titolo, possa riguardare la Società od i Soci.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione ed il suo lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inoltre, con parere non vincolante, in ordine a decisioni di esclusione o non ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi. I Probiviri possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

# 6.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della approvazione da parte dell'Assemblea.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

6.14 I Delegati Regionali.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari delle rispettive Regioni e rappresentano la S.I.C.OB. presso le Società Scientifiche Regionali. Essi possono anche essere l'espressione di più Regioni, ma il loro numero globale non deve essere inferiore a 12 (dodici).

I Delegati Regionali possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO VII: Patrimonio-Esercizio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili o immobili di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano alla S.I.C.OB.

Le entrate della S.I.C.OB. sono rappresentate:

- a) dalle quote sociali;
- b) da altri contributi versati dai Soci, in conformità ad eventuali deliberazioni dell'Assemblea;
- c) da contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, in conformità con quanto stabilito dall'art. III;
- d) da interessi e da eventuali operazioni di compravendita;
- e) da altri proventi che, a qualsiasi titolo, pervengano alla S.I.C.OB., purchè in regola con le disposizioni di legge vigenti.

L'esercizio finanziario della S.I.C.OB. ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell'attività sociale. Il rimanente va ad incrementare il patrimonio della S.I.C.OB.

In caso di scioglimento della S.I.C.OB. o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi o similari a quelli della S.I.C.OB., escluso ogni riparto tra i Soci.

ARTICOLO VIII: Manifestazioni scientifiche

Il Congresso Nazionale della Società verrà tenuto annualmente nel luogo e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sedute straordinarie in Italia o all'estero potranno essere tenute per iniziativa di Membri del Consiglio Direttivo, di Delegati Regionali o di Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO IX: Quote sociali

Ogni Socio Fondatore, Ordinario, Junior ed Affine paga una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo eventuali modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO X: Durata dell'appartenenza alla Società

L'appartenenza alla società dura per tutto il tempo in cui esiste la Società, salvo cessazione nei casi stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO XI: Regolamento

La S.I.C.OB. si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

**ARTICOLO XII: Conclusione** 

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Firmato

**LUCCHESE Marcello** 

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo